

**COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO**

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 044 del 12.11.2013

**Oggetto: Proposta dei gruppi minoranza di sostituzione della TARES con la TARSU per il 2013 - determinazioni.**

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Segretario Comunale  
f.to dott. Demartis Claudio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Broccia Sandro

Il Segretario  
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 1535, con decorrenza dal 14.11.2013.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

**COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU**  
Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 044</b> <b>Del 12.11.2013</b>	<b>Proposta dei gruppi minoranza di sostituzione della TARES con la TARSU per il 2013 - determinazioni.</b>
--	---

Il dodici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.20, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:

	presenti	assenti
Broccia Sandro	X	
Orrù Luca	X	
Ariu Federico	X	
Cau Donato	X	
Scanu Maria Cristiana	X	
Broccia Luisa	X	
Montisci Vincenzo	X	
Murroni Stefano	X	
Sanna Francesco	X	
Piras Vincenzo	X	
Maccioni Pierpaolo	X	
Melis Ettore	X	
Pia Giovanni	X	
Cherchi Gianluca		X
Melis Mirco	X	
Orrù Daniela	X	

**Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.**

*Illustra la proposta il Consigliere. Pia Giovanni, il quale dà lettura del dispositivo della proposta presentata, riservandosi di intervenire sulla formulazione del dispositivo.*

*Intervengono nella discussione generale:*

- il Consigliere Piras Vincenzo, che ritiene carente la motivazione della proposta agli atti, la TARSU una tassa giuridicamente imperfetta, la TARES non sbagliata sul piano dei principi, anche in quanto i servizi indivisibili devono essere tassati, assurdi i parametri di applicazione della TARES specie per le tipologie commerciali; per cui il Consiglio dovrebbe intervenire su questo aspetto; se le ragioni della proposta sono come sembra economiche, ritiene che si doveva intervenire sulla TARES; ritiene necessaria una convenzione con l'Agenzia del Territorio per rivedere gli estimi catastali;*
- l'Assessore Ariu Federico, che espone l'incredibilità della vicenda della TARES, per la quale la rabbia si è trasformata in sconforto, avendo ricercato senza esito il supporto del Ministero; espone che le motivazioni del passaggio da TARES a TARSU sono più articolate: i coefficienti di*

applicazione della TARES che avrebbero comportato per alcune tipologie aumenti del 400-500% in più rispetto alla TARSU, per cui si intende venire incontro ai cittadini tornando alla TARSU; espone che il taglio di € 50-60.000 dal bilancio, che si renderà necessario per effetto del passaggio dalla TARES alla TARSU, è stato un lavoro difficile; ricorda che, nel caso si fosse optato per la ridefinizione della TARES, le ulteriori agevolazioni avrebbero dovuto essere contenute nell'importo massimo del 7%, molto meno dei circa € 95.000 previsti inizialmente dall'Amministrazione Comunale; in più sarebbe stato necessario per le agevolazioni tenere conto dell'ISEE dei singoli nuclei familiari; evidenzia che non corrisponde al vero che l'Amministrazione sia contraria alla TARSU, come di recente è stato possibile leggere sui media, e che invece l'Amministrazione Comunale sta cercando di riapprovare il bilancio con l'unico obiettivo di venire incontro ai cittadini mogoresi;

- il Consigliere Sanna Francesco ricorda il contributo ambientale CONAI (CAC), che dal Consorzio dovrebbe ritornare ai Comuni e invece ciò non avviene, in quanto lo stesso viene utilizzato dai gestori delle piattaforme di trattamento dei rifiuti; evidenzia che la restituzione ai Comuni di tali somme potrebbe risolvere il problema della raccolta differenziata dei rifiuti; ricorda che nella produzione della plastica non vi è differenza fra chi produce il PET, facilmente riciclabile e chi produce il plasmix, la plastica delle cassette per la frutta, non riciclabile; chiede al Consigliere Pia Giovanni di intervenire in tal senso presso l'Amministrazione Provinciale;
- il Consigliere Murrone Stefano ritiene che fare i politicanti dia un cattivo esempio ai cittadini, che rispetto a quanto letto sui social media nessuno è inutile fra i Consiglieri e che tutti devono dare il proprio apporto ai lavori del Consiglio; preannuncia un emendamento alla proposta agli atti; ricorda che il gruppo di maggioranza già dal 16 ottobre 2013 si è attivato per esaminare la possibilità di ritornare alla TARSU; espone l'emendamento, che ha per oggetto sostituire l'intero dispositivo della proposta, tranne l'immediata esecutività, con il seguente testo "Di impegnare la Giunta Comunale di porre in essere tutti gli atti necessari per il ritorno alla TARSU per l'anno 2013";
- il Consigliere Pia Giovanni, rilevando che la proposta agli atti va bene nel primo paragrafo, mentre il 2°, 3°, 4° e 5° paragrafo sono da modificare; espone il conseguente emendamento e ne consegna il testo al Segretario (vedi allegato);
- il Consigliere Montisci Vincenzo, rilevando che le polemiche politiche servono a poco;
- il Sindaco Broccia Sandro, evidenziando che il prossimo anno la TARES non ci sarà, che il principio per cui chi inquina paga deve essere calato sulle singole situazioni familiari ed economiche, per cui l'ideale sarebbe pesare la produzione di rifiuti di ciascun nucleo familiare; che data l'impossibilità di procedere in tal senso, l'Amministrazione Comunale sta procedendo sulla strada di contenere il costo del servizio di gestione dei rifiuti ed effettuare una campagna informativa, che consenta di superare la soglia del 70% di differenziazione; riepiloga gli emendamenti presentati dai Consiglieri Murrone Stefano e Pia Giovanni.

L'emendamento del Consigliere Murrone Stefano viene approvato con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Piras Vincenzo, Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela).

L'emendamento del Consigliere Pia Giovanni viene respinto con n. 4 voti favorevoli (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela), n. 10 voti contrari (Broccia Sandro, Orrù Luca, Ariu Federico, Cau Donato, Scanu Maria Cristiana, Broccia Luisa, Montisci Vincenzo, Murrone Stefano, Sanna Francesco, Maccioni Pierpaolo), n. 1 astenuto (Piras Vincenzo).

Per dichiarazioni di voto sulla proposta, come sopra emendata, intervengono:

- il Consigliere Piras Vincenzo, preannunciando astensione e ritenendo giusti i ragionamenti fatti dal Sindaco Broccia Sandro e che un parametro della tassazione debba essere il reddito;
- l'Assessore Cau Donato interviene dando lettura del seguente intervento: "Nell'annunciare il mio voto a favore di questa proposta di ritorno alla Tarsu, ne voglio rimarcare l'importanza. In un momento in cui le sicurezze dei cittadini vacillano o sono già venute meno, non gravare ulteriormente nelle loro tasche è un atto dovuto. Spero che anche per gli anni futuri emergano nel Governo nazionale queste sensibilità e non si vogliano ulteriormente penalizzare i cittadini, magari per ripianare buchi o scompensi finanziari creati da politiche o politici disonesti. Ribadisco questi concetti perché so quanto sia difficile far udire i sordi. Con questi

convincimenti voto a favore della proposta, nel rispetto delle regole del gioco e per meglio tutelare questa Amministrazione e quindi i suoi cittadini";

- il Consigliere Pia Giovanni, evidenziando come sia importante il risultato di avere prorogato di un anno l'applicazione di una tassa iniqua, soprattutto in relazione ad alcune categorie sociali, rispetto alle quali gli amministratori locali sono chiamati ad un ruolo di vessatori che non compete agli stessi; preannuncia voto favorevole;
- l'Assessore Scanu Maria Cristiana, ritiene che chi più produce rifiuti più debba pagare, ma che alcuni meccanismi della TARES sono aberranti; preannuncia voto favorevole.

## IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che dà ai Consiglieri il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
- l'art. 39 del regolamento sul funzionamento del Consiglio, approvato con deliberazione n. 9 del 07.02.2013, stabilisce che i Consiglieri possono presentare al Sindaco proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio.

Vista la nota dei Consiglieri dei gruppi di minoranza Cherchi Gianluca, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Daniela, Pia Giovanni, acquisita al protocollo il 28.10.2013 al n. 11152, avente come oggetto "Proposta di deliberazione del C.C. Conferma regime TARSU per il 2013" ed il seguente testo:

"I sottoscritti consiglieri comunali dei gruppi di minoranza del Comune di Mogoro.

Visto il testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000.

Le leggi vigenti in materia.

Il vigente statuto comunale.

Richiamato il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che all'art. 39 - Proposte di deliberazione - prevede al comma 1: I Consiglieri possono presentare al Sindaco proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio (...)

Propongono all'assemblea civica, l'approvazione della presente proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI MOGORO

Dato atto, che in sede di conversione al Senato, in data 24 ottobre 2013, è stato convertito in legge con diverse modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

Che tale conversione in Legge, è in attesa di essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Che all'art. 5, comma 4, è stato aggiunto, tra l'altro il comma 4 quater che letteralmente prevede: 4 - quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

Che tale regime TARSU, già in essere nel comune di Mogoro anche per il 2012, consentirebbe un notevole risparmio rispetto all'applicazione della TARES, a vantaggio dei contribuenti Mogoresi, di tutte le categorie: residenze, attività commerciali, artigianali, produttive, di servizi etc. - posto che verrebbe mantenuto il regime tariffario esistente, eventualmente rivalutato, secondo i dati ISTAT, fermo restando, che deve essere comunque versata allo Stato, la quota pari a 30 centesimi per metro/quadrato, tramite modello F24, entro il 16 dicembre 2013.

*Ritenuto, che per poter ri-applicare per il 2013 la TARSU, occorra revocare la delibera del C.C. n. 18 del 23.05.2013, con la quale sono state approvate le tariffe della TARES per l'anno 2013, nonché la delibera di C.C. n. 31 del 08.08.2013 con la quale si è provveduto a rettificare la deliberazione n. 18/2013, e quelle eventualmente ad esse connesse, anche adottate dalla Giunta Comunale.*

*A seguito di ciò, sentiti i vari interventi, dopo ampia discussione  
il consiglio comunale*

*Ritenuto di dover permanere, anche per il 2013, nel sistema TARSU, già previsto e regolamentato, vigente presso il comune di Mogoro.*

#### **DELIBERA**

*Di revocare con effetto immediato, per l'anno 2013, tutti gli atti inerenti l'applicazione della TARES, e le deliberazioni del C.C. n. 18 del 23.05.2013 e n. 31 del 08.08.2013, e quelle eventualmente ad esse connesse, anche adottate dalla Giunta Comunale.*

*Di applicare il regime TARSU, già in essere nel comune, anche per l'anno d'imposta 2013.*

*Di prevedere che la quota pari a 30 centesimi per metro/quadro va interamente versata allo stato, tramite modello F24, entro il 16 dicembre 2013.*

*Disporre che il versamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2013, venga effettuato, in quattro rate con le seguenti scadenze: prima rata 28/02/2014 - seconda rata 30/04/2014 - terza rata 30/06/2014 - quarta rata 31/08/2014.*

*Di richiedere, prima della discussione in consiglio della presente proposta, il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario e del revisore dei conti. Chiedono infine, che la presente, venga iscritta e portata in discussione all'o.d.g. dei lavori del prossimo consiglio comunale.”*

Considerato, ai fini della valutazione della corretta procedura da seguire nel caso di specie, quanto segue:

- con deliberazioni del C.C. n. 16-17-18 del 23.05.2013, sono stati approvati rispettivamente il regolamento di applicazione, il piano finanziario e le tariffe della TARES;

- con deliberazione della G.C. n. 73 del 20.06.2013 è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2013;

- con deliberazione del C.C. n. 18 del 23.05.2013, rettificata con deliberazioni n. 31 del 08.08.2013 e n. 37 del 31.10.2013, sono state approvate le tariffe della TARES per il 2013;

- l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone: “Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: (...) e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; (...);”

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.”;

- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone. “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”;

- il termine finale per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato differito al 30.06.2013 dall'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, al 30.09.2013 dal D.L. n. 35/2013, convertito

dalla L. n. 64/2013, al 30.11.2013 dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.

Visto l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, che dispone:

“ 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

Considerato che il regime di prelievo in vigore nel 2012 era la TARSU, le cui tariffe, di competenza della Giunta Comunale, sono state approvate con deliberazione della G.C. n. 17 del 02.02.2012.

Preso atto che l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 stabilisce che l'opzione per il regime di prelievo in vigore nel 2012 deve essere approvata “entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione”, cioè per il 2013 entro il 30.11.2013, ma non specifica quale sia la procedura da adottare qualora il bilancio di previsione 2013 sia stato già approvato, come nel caso del Comune di Mogoro.

Considerato che il servizio ANCI Risponde di Ancitel, interpellato dall'Assessore al Bilancio sul seguente quesito “Si chiede inoltre di sapere se il nostro Comune, che ha approvato il bilancio preventivo nel mese di luglio 2013, e che in conseguenza del divieto di utilizzare risorse del proprio bilancio per istituire agevolazioni sulla TARES, può in alternativa cancellare l'addizionale IPEF comunale e se dovrà riapprovare il bilancio in conseguenza di tale decisione ovvero se potrà limitarsi ad effettuare una variazione di bilancio”, nella risposta fornita per via telematica il 19.09.2013 cita la nota prot. n. 5602/2007/DPF/UFF del 16.03.2007 del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali e la deliberazione della Corte dei Conti Sezione per la Lombardia n. 4/2006, e che della deliberazione viene riportato il seguente brano: “... se la previa adozione delle deliberazioni con le quali vengono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi e dei costi dei servizi pubblici locali rappresenta non una mera facoltà, bensì un obbligo da rispettare ai fini della validità della deliberazione di approvazione del bilancio, sarà lo stesso organo che ha approvato l'atto deliberativo in questione a porre in essere un'adeguata azione di rimedio, approvando una deliberazione successiva a quelle con le quali sono stati adottati il regolamento e le aliquote dell'addizionale all'IRPEF ...” concludendo: “Pertanto contestualmente all'approvazione della eliminazione dell'aliquota per addizionale IRPEF sarà necessario effettuare la conseguente variazione di bilancio.”

Preso atto che l'ipotesi cui si riferiscono il quesito e la risposta dell'Ancitel sono relativi alla ipotesi di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, di competenza del Consiglio Comunale, mentre la sostituzione della TARSU con la TARES riguarda tributi la cui istituzione e definizione delle relative tariffe sono di competenza di organi diversi: nel primo caso il Consiglio, nel secondo la Giunta.

Preso atto che, essendo la competenza del Consiglio speciale e limitata alle tipologie di atti previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 o da speciali norme di legge e non può riguardare le altre tipologie di atti, che sono assegnati dall'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 alla competenza residuale della Giunta fra i quali, in mancanza di specifiche norme di legge, anche l'istituzione e le tariffe della TARSU.

Considerato che, a seguito di successive ricerche in rete effettuate dal Servizio Amministrativo – Finanziario, è stato rinvenuto il parere n. 431/2012 del 03.10.2012 della Corte dei Conti, Sezione di

Controllo per la Lombardia, la quale, rispondendo ad analogo quesito relativo alla possibilità, dato il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012, di approvare un aumento dell'addizionale IRPEF, ha ritenuto che "...appare possibile che il Comune deliberi l'aumento dell'addizionale IRPEF entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione, previa riadozione, nelle forme e procedure prescritte, di quest'ultimo"; considerato che nulla dice il D.Lgs. n. 267/2000 sulla possibilità di riapprovazione del bilancio, la Corte ha ritenuto che essa sia possibile, nel silenzio della legge, "... sempreché il nuovo provvedimento intervenga entro il termine stabilito dal decreto ministeriale di differimento e la riadozione sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il contesto all'interno del quale è intervenuta l'originaria riadozione" e che "Di conseguenza, la decisione di incrementare l'aliquota dell'addizionale IRPEF deve essere assunta, secondo le procedure previste dalla legge, prima dell'approvazione del bilancio (incidendo sulla quantificazione delle risorse che concorrono a comporre il documento contabile", citando la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 2/CONTR/2011 del 13.01.2011, che afferma "... ai fini dell'applicazione della TARSU, non sono ammissibili variazioni di tariffe successivamente all'approvazione del bilancio di previsione" e avvertendo che tali conclusioni sono state fatte proprie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali con risoluzione n. 1/2011.

Preso atto che, essendo già stato approvato il bilancio di previsione 2013, l'opzione di applicare per il 2013 la TARSU al posto della TARES, prevista l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, comporta sotto il profilo giuridico – amministrativo non solo e non tanto la revoca delle deliberazioni del C.C. relative alla istituzione e alle tariffe della TARES (n. 16-17-18 del 23.05.2013, n. 31 del 08.08.2013 e n. 37 del 31.10.2013), ma la necessità di riapprovare il bilancio di previsione 2013, attraverso i seguenti adempimenti:

- a) approvare le tariffe relative ad IMU, valore delle aree fabbricabili ai fini IMU e addizionale IRPEF con deliberazioni del Consiglio;
- b) approvare le tariffe della TARSU per il 2013, unitamente alle altre deliberazioni stabilite dall'art. 171 del D.Lgs. n. 267/2000, con deliberazioni della Giunta;
- c) adottare lo schema del bilancio di previsione 2013 e relativi allegati, con deliberazione della Giunta;
- d) depositare lo schema del bilancio di previsione 2013, presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Consiglieri, per il tempo stabilito dal regolamento di contabilità (15 giorni);
- e) approvare il bilancio di previsione 2013 e relativi allegati entro il termine ultimo del 30.11.2013, con deliberazione del Consiglio;
- f) revocare le deliberazioni del C.C. n. 16-17-18 del 23.05.2013, n. 31 del 08.08.2013 e n. 37 del 31.10.2013, con deliberazione del Consiglio, dopo la definitiva approvazione del bilancio di previsione 2013.

Ritenuto che la formale revoca delle deliberazioni del C.C. relative alla TARES prima della definizione del procedimento di riapprovazione del bilancio di previsione 2013 comporta il rischio, nella ipotesi in cui tale procedura non dovesse per qualsiasi ragione arrivare a compimento, di revocare gli atti amministrativi presupposto di applicazione della TARES senza che la TARSU, nel frattempo deliberata dalla Giunta, possa essere applicata, a causa della mancata riapprovazione del bilancio di previsione 2013 di cui costituisce il presupposto.

Ritenuto a tale proposito che il Consiglio, prima della riapprovazione del bilancio 2013, in luogo di deliberare una formale revoca degli atti istitutivi della TARES, possa approvare un atto di indirizzo politico per definire la volontà di sostituire per il 2013 la TARES con la TARSU, esercitando l'opzione prevista dalla legge.

Preso atto peraltro che tale volontà è stata già chiaramente espressa dal Sindaco e dall'Assessore al Bilancio durante la seduta consiliare del 31.10.2013 durante la discussione generale sulle deliberazioni n. 36 e 37.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso sulla proposta dal Segretario Comunale.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l'Ente o diminuzione di entrata.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Piras Vincenzo).

## **DELIBERA**

Di impegnare la Giunta Comunale a porre in essere tutti gli atti necessari per il ritorno alla Tarsu per l'anno 2013

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.